



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1368/16 R.G.
N. 3671/15 R.A.
N. 6398/16 Cro.
N. Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 3421/15, promossa con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2015, introitata a sentenza il 19 maggio 2016 e pendente

TRA

..... nato a residente in Via
....., elettivamente domiciliato in presso lo studio
dell'Avv. Carmen Agnello, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine
dell'atto di citazione C.F. §

attore

CONTRO

....., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
....., elettivamente domiciliata in (.....),
..... presso lo studio dell'Avv. dal quale è
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. del
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta C.F. §

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 01.06.15 il sig. conveniva in
giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore,
lamentando che, avendo acquistato i biglietti aerei per i voli rispettivamente IG822 da Catania
per Roma delle ore 17,00 e IG868 da Roma per Torino delle ore 20,30, in data 12.04.13 si
recava all'aeroporto di Catania dove si imbarcava per raggiungere Torino; giunto
all'aeroporto di Torino non riusciva a reperire il proprio bagaglio e si recava presso il
competente ufficio per denunciare lo smarrimento dello stesso; che lo smarrimento del

bagaglio provocava all'attore danni sia patrimoniali, essendo lo stesso stato costretto ad acquistare i beni di prima necessità per soggiornare a Torino trovandosi sfornito di qualsiasi indumento e bene necessario per la permanenza fuori casa, nonché danni non patrimoniali per il forte stress subito; che con lettera racc. del 27.10.14 l'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti senza ottenere alcuna risposta, chiedeva, pertanto, che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità del vettore per il ritardo nella consegna del bagaglio e che la società convenuta venisse condannata al pagamento della complessiva somma di euro 1.100,00 per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali e spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti di causa e produceva copia della lettera di messa in mora, del biglietto aereo, copia del rapporto di irregolarità bagaglio effettuata presso l'aeroporto di Torino, ricevuta bagaglio e copia degli scontrini relativi alle spese sostenute per la mancata consegna dei bagagli.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 09.10.15 si costituiva la

., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale eccepiva, preliminarmente, la decadenza dall'azione risarcitoria non essendo la stessa stata esercitata entro due anni dalla data del fatto non potendosi applicare le norme relative all'interruzione della prescrizione, nel merito contestava la somma richiesta a titolo di risarcimento essendo la responsabilità del vettore limitata secondo il Regolamento CE n. 889/2002 a 1.071,63 euro e nell'indennizzo era ricompreso il danno morale che non andava liquidato a parte, chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande dell'attore con vittoria di spese e compensi di causa.

Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza del 17.12.15 la causa veniva rinviata per gli adempimenti di cui all'art. 320 c.p.c. all'udienza del 12.02.16, nella quale veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore e all'udienza dell'08.04.16 venivano sentiti i testi _____, la causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 19.05.16, dove veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione per decorso del termine biennale sollevata dalla compagnia convenuta, la quale è infondata e va rigettata.

L'art. 949 ter del codice della navigazione prevede che *"i diritti derivanti dal contratto di*

trasporto aereo di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941 cod. nav." il quale, a sua volta recita: " Il trasporto aereo di persone e bagagli ...è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica". Trattandosi di decadenza e non di prescrizione si applica la norma di cui all'art. 2964 c.c. la quale statuisce che "quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine a pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione".


La formulazione dell'attuale art. 949ter cod. nav. supera anche il minoritario orientamento dottrinale che tendeva ad escludere il ricorso alla normativa interna per l'interpretazione delle norme sull'estinzione dei diritti prevista dalle norme internazionali ed il calcolo dei relativi termini. Non essendo necessariamente esaustiva la disciplina internazionale, sono comunque applicabili le norme di diritto interno laddove la fattispecie non sia regolata dalla fonte convenzionale internazionale.

Come detto, il termine è biennale (art. 35 punto 1 conv. Montreal); ma essendo esso da calcolarsi utilizzando le norme dell'ordinamento giuridico del tribunale adito, ed essendo un termine interruttibile soltanto mediante proposizione di un'azione giudiziaria, ad esso è da ritenersi applicabile la sospensione feriale dei termini (art. 1 l. 742/1969).

La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte ribadito come l'art. 1 l. 7.10.1969, n. 742, fosse costituzionalmente illegittimo per contrasto all'art. 24 cost. "nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale".

Per effetto della suddetta sospensione feriale, nei giudizi sottoposti alla giurisdizione italiana il termine di decadenza biennale previsto dalla convenzione di Montreal è quindi, in realtà, di 2 anni e 90 giorni (ora 60) e tale termine decorre dal momento dall'arrivo del passeggero a destinazione.

Nel caso di specie l'atto di citazione risulta essere stato notificato in data 01.06.15 e quindi nel termine di due anni e 90 giorni decorrenti dalla data di smarrimento del bagaglio all'aeroporto di Torino avvenuto il 12.04.2013. Nessuna decadenza dell'azione si è pertanto verificata, tenuto conto, altresì, che in data 14.11.14 detto termine era stato interrotto dalla notifica di un precedente atto di citazione poi non iscritto a ruolo (come da documentazione agli atti).



Nel merito la domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

Da un punto di vista strettamente giuridico lo smarrimento ed il danneggiamento del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c. i quali prevedono una protezione assai forte per il contraente debole giungendo addirittura ad invertire l'onere della prova circa l'addebitabilità dell'evento smarrimento a negligenza imprudenza o imperizia del vettore, dovrà essere il vettore medesimo per liberarsi dalla responsabilità a provare che l'inadempimento è dipeso da un evento del tutto indipendente dalla sua volontà o semplice controllo.

Nel trasporto aereo, dove gli inconvenienti del tipo sopra descritto sono molti, è stata adottata la Convenzione di Varsavia del 1929, più volte modificata nel corso degli anni che si propone di standardizzare le condizioni generali di contratto del trasporto aereo tra gli utenti e le compagnie aeree; detta Convenzione prevede una limitazione di responsabilità a favore del vettore nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio del passeggero e ciò anche al fine di esimere il viaggiatore danneggiato dal dover provare l'ammontare del valore della propria valigia o degli oggetti in essa contenuti ed evita di esporre il vettore a richieste risarcitorie milionarie; detta limitazione di responsabilità è stata modificata con la Convenzione di Montreal del 1999, la quale agli artt. 17 e segg. disciplina la responsabilità del vettore aereo per i danni derivanti da distruzione, perdita, deterioramento dei bagagli, limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo, pari ad euro 1.210,00.

La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, chiarito che il termine "danno" derivante dalla perdita, dal deterioramento o dal ritardo nella consegna del bagaglio include tanto il danno materiale quanto il danno morale.


Nel caso di specie risulta provato, sia mediante le testimonianze rese all'udienza dell'08.04.16 dai testi _____ : "...viaggiavo insieme al sig. _____ e posso

riferire la circostanza che durante il volo Roma Torino del 12.04.13 le valigie di _____ vennero smarrite dalla _____

E' vero che l'attore fece reclamo all'ufficio smarrimento...è vero che il _____ era costretto a girovagare per la città di Torino per

acquistare quanto necessario per la sua permanenza a Torino. Ha patito danni per lo smarrimento delle valigie" _____ : "...sono a conoscenza dei fatti perché ero in viaggio

con il _____ . E' vero che durante il volo Roma-Torino del 12.04.13 le valigie di _____ venivano smarrite, erano state imbarcate nella stiva. Vero che il



contestava lo smarrimento delle valigie durante lo scalo avvenuto a Roma. Quindi quando a Roma ci siamo accorti che mancavano le valigie il sig. ... andava all'ufficio reclami...arrivando a Torino il sig. ... era costretto a comprarsi generi di prima necessità (scarpe, bagnoschiuma, ecc.)...il sig. ... ha patito danni in seguito allo smarrimento delle valigie..." e ... a: "...è vera la circostanza che il sig.

quando siamo arrivati a Torino andava a chiedere notizie dei bagagli che non arrivavano...che lo sappia non ha avuto assistenza ed è dovuto andare a comprare le cose più urgenti, anche per la bambina. Ha speso 150,00-180,00 euro per comprare le suddette cose..." sia attraverso la produzione documentale, il ritardo nella consegna del bagaglio di proprietà dell'attore, e non avendo la ... dato prova di aver adottato unitamente ai propri preposti, tutte le misure oggettivamente possibili, secondo un criterio di diligenza professionale, per evitare l'evento dannoso è tenuta a risarcire il danno.

L'attore ha dato prova del danno patrimoniale con gli scontrini delle spese sostenute per acquistare capi di abbigliamento e generi di prima necessità, quanto, invece, al danno non patrimoniale, deve ritenersi, anche sulla base delle presunzioni, che un danno abbia subito il passeggero per effetto del disagio e dello stress risentiti in conseguenza dell'inutile attesa delle valigie all'aeroporto di destinazione finale, delle necessarie attività di denuncia dello smarrimento, del ritardato recupero dei beni personali immessi nel bagaglio.

Va, tuttavia, ribadito che la limitazione posta dalla Convenzione di Montreal opera a prescindere dalla natura del pregiudizio subito, sia esso un danno patrimoniale ovvero non patrimoniale, in quanto, diversamente, risulterebbe vanificata la stessa ratio dell'istituto, che mira a contemperare le opposte esigenze di procurare un effettivo ristoro al danneggiato e di consentire al vettore di esercitare la propria impresa con costi (anche assicurativi) programmati.

Ed invero, l'ampia locuzione usata dalla Convenzione di Montreal assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni, anche non patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni imposte dall'art. 2059 cod. civ. verificare se l'interesse leso dalla condotta del vettore sia meritevole di tutela, in quanto protetto a livello costituzionale, perché la protezione è già chiaramente accordata da una disposizione normativa.

Va ritenuto, in definitiva, provato il danno non patrimoniale o morale, legato allo stress conseguito alla perdita del bagaglio (restituito con un ritardo di quattro giorni).

Nell'impossibilità di una valutazione precisa, all'attore spetta, pertanto, un risarcimento da determinarsi in via equitativa, di complessivi euro 500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e in persona del legale rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento della complessiva somma di euro

€ 570,00, di cui € 70,00 per spese vive ed € 500,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Carmen Agnello, che ha reso la prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia aerea convenuta;
- 2) accoglie la domanda proposta dall'attore;
- 3) condanna la compagnia aerea convenuta al pagamento nei confronti dello stesso della complessiva somma di euro 500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 4) condanna altresì, la compagnia convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 570,00, di cui € 70,00 per spese vive ed € 500,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Carmen Agnello, che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso, oggi 20 maggio 2016 in Messina.

Il Giudice di Pace

Avv. Antonella Sidoti

